



Città di Borgomanero

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Approvato con deliberazione consiliare n. del / /

Entrata in vigore dal / /

Indice

1. Oggetto
2. Natura degli interventi
3. Patrocinio
4. Contributo ordinario
5. Sovvenzione e contributo straordinario
6. Vantaggi economici di natura non pecuniaria.
7. Uso gratuito o agevolato continuativo di locali, strutture o beni strumentali
8. Uso gratuito o agevolato occasionale di locali, strutture o beni strumentali
9. Abrogazioni

Articolo 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina criteri e modalità per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono diretti all'attuazione delle finalità di sviluppo civile, economico, sociale e morale della Comunità locale, in particolare nei seguenti settori:

- a) storia, tradizione, cultura, arte;
- b) aggregazione sociale;
- c) sviluppo economico;
- d) coesione sociale, assistenza;
- e) valorizzazione e promozione del territorio;
- f) valorizzazione dell'ambiente;
- g) sport, istruzione e formazione;
- h) democrazia, pace e solidarietà;
- i) diritti dell'uomo, libertà fondamentali, cooperazione anche internazionale.

Articolo 2. Natura degli interventi.

1. Gli interventi, a seconda della natura, si distinguono in gratuiti ed onerosi.

2. Ha natura gratuita il patrocinio. Hanno natura onerosa tutti gli altri interventi, che si caratterizzano per l'attribuzione unilaterale di vantaggi economici a favore di soggetti terzi.

Articolo 3. Patrocinio.

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo o economico di specifiche iniziative da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il patrocinio può essere chiesto da persone fisiche, persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e organizzazioni prive di personalità giuridica, in relazione alle iniziative di cui al comma 1.

3. Il patrocinio è concesso dal Sindaco o dall'Assessore secondo criteri di competenza, con nota formale, su istanza di parte sottoscritta dall'organizzatore dell'iniziativa, da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio della medesima.

4. L'istanza è corredata da elementi descrittivi dell'iniziativa idonei a rappresentarne la valenza di cui al comma 1, nonché, ove richiesto da soggetti diversi dalle persone fisiche, da copia dello statuto.

5. Il patrocinio comporta l'uso del logo (stemma e scritta "Città di Borgomanero") preceduto dalla locuzione "Con il patrocinio di". L'uso del logo è disciplinato dal "Manuale d'uso - Linee guida per l'uso del Logo Città di Borgomanero".

6. Il patrocinio non comporta automaticamente l'attribuzione di benefici economici di alcun genere. Limitatamente ad iniziative il cui bilancio preventivo non presenti un avanzo, organizzate da soggetti per i quali sia escluso lo scopo di lucro, qualora specificamente richiesto, la concessione del patrocinio comporta l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubblici, comunque nel limite del disavanzo accertato mediante rendiconto.

Articolo 4. Contributo ordinario.

1. Il contributo ordinario consiste in un'erogazione in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del beneficiario. Esso finanzia indistintamente il bilancio del beneficiario, essendo destinato alla copertura generale dell'attività annuale del medesimo.

2. Il contributo ordinario può essere concesso ad enti pubblici ovvero ad organizzazioni private di Borgomanero od operanti sul territorio comunale o a favore della comunità locale, riconosciute o prive di personalità giuridica, che non abbiano scopo di lucro e si prefiggano mediante statuto il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il contributo ordinario può essere concesso annualmente mediante bando pubblico rivolto ai soggetti di cui al comma 2, che rechi l'indicazione delle risorse disponibili ed i criteri di ripartizione, tenendo conto anche dei seguenti elementi:

- a) qualità del programma di attività in relazione alle finalità di cui all'art. 1, comma 2;
- b) quantità, qualità e rendiconto dell'attività dell'anno precedente.

Le domande sono valutate da una Commissione di tre componenti appositamente costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione.

4. Il contributo ordinario è rivolto a sostenere l'attività ordinaria dei soggetti di cui al comma 2 mediante la copertura, totale o parziale, del disavanzo di gestione.

5. È assegnato sulla base del bilancio preventivo relativo all'anno di riferimento ed è liquidato sulla base del bilancio consuntivo, previa rideterminazione in funzione del disavanzo effettivamente accertato.

6. Su motivata richiesta di parte può essere erogata un'anticipazione non superiore alla metà del contributo assegnato. L'anticipazione è soggetta a ripetizione nel caso e nel limite di eccedenza rispetto alla liquidazione finale.

Articolo 5. Sovvenzione e contributo straordinario.

1. La sovvenzione ed il contributo straordinario consistono in un'erogazione in denaro a sostegno di specifiche iniziative corrispondenti alle finalità di cui all'art. 1, comma 2, che abbiano ottenuto il patrocinio ai sensi dell'art. 2. Essi finanziano specificamente iniziative, attività e progetti compiutamente individuati, i quali possono avere carattere occasionale o ripetitivo.

2. La sovvenzione copre totalmente il disavanzo dell'iniziativa accertato mediante specifica rendicontazione; il contributo straordinario copre parzialmente tale disavanzo.

3. Il contributo straordinario è assegnato con determinazione dirigenziale, su indirizzo dell'Assessore competente, nel limite del 60% del disavanzo previsto e del valore di seimila euro. La sovvenzione ed il contributo straordinario eccedente il valore di seimila euro o comunque eccedente il 60% del disavanzo previsto sono assegnati con deliberazione della Giunta Comunale che

contestualmente riconosca il particolare valore dell'iniziativa in relazione alle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

4. La sovvenzione ed il contributo straordinario possono essere concessi a persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e organizzazioni prive di personalità giuridica, anche non di Borgomanero, in relazione a specifiche iniziative, dotate di valore sociale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo o economico riconducibili alle finalità di cui all'art. 1, comma 2. Qualora il beneficiario non sia privo di scopo di lucro, è esclusa la sovvenzione ed il contributo straordinario non può coprire oltre la metà del disavanzo accertato ai sensi del comma 2.

5. La sovvenzione ed il contributo straordinario sono assegnati su istanza di parte, sottoscritta dall'organizzatore, corredata da dettagliata relazione, programma e specifico bilancio preventivo dell'iniziativa, da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio della medesima.

6. La liquidazione è effettuata sulla base del bilancio consuntivo dell'iniziativa, previa rideterminazione in funzione del disavanzo effettivamente accertato.

7. Su motivata richiesta di parte può essere erogata un'anticipazione non superiore alla metà della sovvenzione o del contributo straordinario assegnati. L'anticipazione è soggetta a ripetizione nel caso e nel limite di eccedenza rispetto alla liquidazione finale.

Articolo 6. Vantaggi economici di natura non pecuniaria.

1. La concessione dell'utilizzo gratuito, ovvero agevolato rispetto alle tariffe ordinarie, di locali, strutture o beni strumentali demaniali o patrimoniali comunali a soggetti terzi costituisce attribuzione di vantaggio economico.

2. La concessione dell'utilizzo gratuito o agevolato può avere carattere continuativo, se correlata allo svolgimento dell'attività ordinaria del beneficiario, ovvero occasionale, se correlata alla realizzazione di specifiche iniziative.

Articolo 7. Uso gratuito o agevolato continuativo di locali, strutture o beni strumentali.

1. La Giunta Comunale può concedere a soggetti terzi l'utilizzo gratuito o agevolato in via continuativa di locali, strutture o beni strumentali patrimoniali a titolo di comodato, con carattere di esclusività o meno.

2. Il beneficio può essere concesso a persone giuridiche pubbliche o ad organizzazioni private di Borgomanero, riconosciute o prive di personalità giuridica, che non abbiano scopo di lucro e si prefiggano mediante statuto il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il beneficio è concesso su istanza di parte corredata da dettagliata proposta sull'utilizzo, dallo statuto e dal bilancio preventivo del soggetto.

4. La Giunta Comunale forma, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed aggiorna periodicamente, un elenco dei beni di cui al comma 1. Tale elenco ha valore informativo ed è reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Articolo 8. Uso gratuito o agevolato occasionale di locali, strutture o beni strumentali.

1. La Giunta Comunale può concedere a soggetti terzi l'utilizzo gratuito o agevolato occasionale di locali, strutture o beni strumentali patrimoniali o demaniali a titolo di comodato o di concessione, con carattere di esclusività o meno.

2. Il beneficio può essere concesso a persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e organizzazioni prive di personalità giuridica, anche non di Borgomanero, in relazione a specifiche iniziative, dotate di valore sociale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo o economico riconducibili alle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il beneficio è concesso su istanza di parte corredata da statuto, dettagliata relazione, programma e specifico bilancio preventivo dell'iniziativa, da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio della medesima. Il beneficio non può essere

concesso in relazione ad iniziative il cui bilancio preventivo non risulti in disavanzo.

Articolo 9. Abrogazioni.

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la concessione di patrocinio, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati", approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 29 maggio 1997 e modificato con deliberazione consiliare n. 137 del 1 aprile 1998, nonché gli atti di natura regolamentare attuativi del medesimo, ed in particolare la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 23 maggio 2001.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono altresì abrogate le norme e le disposizioni incompatibili con il medesimo.